

LAVORO SENZA LAVORO

di

Morris L. Ghezzi e M. Marzulli

Introduzione

M. Marzulli

Il testo che segue di Morris Lorenzo Ghezzi (11 aprile 1952 – 22 aprile 2017), presidente della LIDU sino alla fine del 2016, pubblicato, in parte, nel volume *Sociologia giuridica del lavoro* (collana *Law without law*, Mimesis, Milano 2013), fu frutto del lavoro comune seguito ad un mio sondaggio di ricerca sul significato del termine “lavoro”, svolto nei bienni precedenti durante le lezioni dei corsi di *Sociologia del Diritto* e *Sociologia del Lavoro* alla facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, dove Morris Ghezzi era professore ordinario. L’esito del sondaggio ci dimostrò come il termine letterale “lavoro” nascondesse in sé una moltitudine di significati, derivanti spesso da attribuzioni personali, diverse in base alla fascia sociale, anagrafica, culturale e di genere degli intervistati (1200 soggetti). Da queste analisi sorsero una serie di considerazioni che, a distanza di quasi dieci anni, sembrano sempre più attuali, man mano che il mercato del lavoro si assesta su nuovi modelli di occupazione.

Per queste ragioni, viene ripresentato in forma sintetica, al fine di sollecitare il ragionamento individuale e la produzione di soluzioni innovative a vecchie tematiche che periodicamente, in modo ciclico, ridisegnano il concetto stesso di lavoro in virtù di ogni salto di paradigma tecnologico.

Consigliamo dunque la lettura in modo critico del testo che segue, appositamente concepito per suscitare interrogativi e perplessità sul senso dei modelli organizzativi moderni.

Michele Marzulli
-Presidente LIDU-

La mia utopia - In un ordinamento sociale migliore,
il lavoro pesante e le necessità della vita
dovranno essere affidati a chi ne soffre di meno,
dunque al più ottuso, procedendo gradualmente
fino a quello che possiede più alta sensibilità per
le specie più elevate e sublimi di sofferenza,
e perciò continua a soffrire persino quando
la vita gli è alleviata al massimo.

Friedrich Nietzsche, *Umano, troppo umano*, I, 462

Lavoro, diritto e società

M. L. Ghezzi

La sociologia del lavoro è una sociologia speciale preposta allo studio del fenomeno sociale lavorativo con gli strumenti euristici propri della sociologia generale; ossia attraverso le teorie sociologiche e la metodologia di ricerca propria delle scienze empiriche. Tale disciplina si discosta dalla sociologia giuridica del lavoro non certo per il metodo di studio utilizzato, quanto piuttosto per l'oggetto d'indagine e le domande poste intorno a tale oggetto. Risulta subito evidente che in entrambe le discipline oggetto di studio sia il lavoro, ma sotto aspetti diversi, secondo differenti punti di vista.

La sociologia del lavoro osserva ed indaga i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei medesimi, delle organizzazioni aziendali all'interno delle quale si svolge il lavoro, le funzioni ed i significati sociali del medesimo, gli strumenti di cooperazione e di lotta del mondo del lavoro, nonché gli aspetti sociali, politici, economici e religiosi, che lo determinano o che da esso derivano. La sociologia giuridica del lavoro, essendo una sociologia del diritto speciale, si occupa sostanzialmente dei medesimi temi, ma attraverso il particolare punto di vista del diritto; ossia sotto la prospettiva non tanto dei comportamenti in quanto tali, ma dei comportamenti previsti e determinati dal diritto. Già solo questa prima distinzione comporta immediatamente il necessario emergere di due diverse modalità lavorative: quelle lecite, da un lato, e quelle illecite, dall'altro lato. Ma non è questo l'unico aspetto che segna la distinzione tra le due discipline. Infatti, se non solo il lavoro, ma anche il diritto del lavoro coopera alla formazione dell'oggetto di studio della materia, si aprono davanti al ricercatore tutte quelle numerose domande intorno al diritto, che sono proprie della sociologia del diritto: come distinguere le norme sociali da quelle giuridiche? Come si formano le norme di diritto del

lavoro e che rapporti intrattengono con le altre norme giuridiche? Quali interessi tutelano? Come si trasformano? Che comportamenti intendono disciplinare e per quali ragioni? Se, come e da chi vengono applicate? Per quali motivi vengono violate? Quanto rispecchiano la corrente prassi sociale e quanto, invece, si propongono di modificare i comportamenti sociali? In che misura il diritto del lavoro rappresenta una forma di controllo sociale? Le domande che la sociologia giuridica del lavoro può e deve porsi sono queste, ma anche molte altre, poiché per le sociologie giuridiche l'esistenza stessa di una norma nell'ordinamento giuridico è un tema di ricerca, come è un tema di ricerca altrettanto importante l'efficacia o l'inefficacia della medesima. Il diritto non può essere dato per scontato, ma si deve trovare una specifica spiegazione del suo emergere, del suo svilupparsi e del suo scomparire nel quadro complessivo della società, nella quale si trova ad essere collocato.

Tuttavia sia la sociologia del lavoro, sia la sociologia giuridica del lavoro devono affrontare un primo grande problema, comune ad entrambe le discipline: come definire il concetto di lavoro? Di questo tema si parlerà a lungo in seguito. Per ora basti ricordare che, apparentemente, la sociologia giuridica potrebbe essere avvantaggiata sulla sociologia *tout court* rispetto a questa domanda, perché potrebbe limitarsi a recepire direttamente la definizione di lavoro dal mondo del diritto. Ma, a parte la problematicità di compiere una tale operazione in assenza di stabili e precise definizioni di lavoro anche da parte del diritto, il tema non può certo essere eluso con *escamotage* meramente formali o con rinvii, che mascherano solo l'incapacità di identificare con precisione un fenomeno sociale, poiché per la sociologia giuridica empirica i comportamenti debbono possedere una loro materialità comportamentale sociale, sulla quale, poi, opera con la propria disciplina il diritto. Pertanto questa materialità deve in qualche modo essere individuata in modo univoco sia per constatarne la realtà sociologica, sia per consentire al diritto di agire su di essa. Certo, poiché il diritto può recepire dalla società definizioni, ma può anche imporre sue proprie definizioni alla società stessa, il concetto sociale di *lavoro* non necessariamente deve coincidere con quello giuridico. Ciò è sicuramente possibile ed, anzi, è empiricamente rilevabile in continuazione; ma la constatazione non cancella il problema, semplicemente lo duplica e moltiplica i possibili campi d'indagine: come nascono e si sviluppano i due concetti? Ed ancora: in che rapporti rispettivi si pongono?

Forse il concetto di *lavoro*, per quanto antico nella nostra cultura, è tuttavia artificiale; ossia frutto di scelte ideologiche contingenti ed ad esso, quindi, non corrisponde nessun comportamento materiale specifico o, forse più probabilmente, ad esso corrispondono potenzialmente troppi comportamenti, per poter limitare nella definizione una particolare fenomenologia sociale; ad

esso corrispondono solo propensioni culturali soggettive, arbitrarie, politiche storicamente ben circoscritte.

Il concetto di *lavoro* assume poi una particolare e significativa rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano in quanto richiamato più volte dalla Costituzione medesima del 1946. In particolare l'art. 1, 1° comma, recita:

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Cosa esattamente si intende con il participio passato *fondata*?

Non è certo questa la sede per ricordare e commentare le antitesi politiche dei Costituenti italiani, che produssero nella Carta Costituzionale numerosi paradossi concettuali, non sensi, contraddizioni ed antinomie giuridiche pur di raggiungere una qualche forma di compromesso politico, che consentisse la nascita della Repubblica. Del resto, il diritto possiede la particolare caratteristica di sopravvivere autonomo al di là ed oltre la vita e le intenzioni dei legislatori stessi. Più interessante, invece, è cercare di capire come possa operare oggi questo concetto nella realtà sociale italiana. Per fare ciò si tratta di individuarne i possibili significati e misurarne la realizzabilità nell'attuale contesto sociale.

In primo luogo, pare opportuno comprendere il significato letterale del termine *fondata*. *Fondare*, nel linguaggio comune significa far nascere, costruire qualche cosa, ad esempio una città, realtà per la quale il termine appare maggiormente adatto. Se, però, trasportiamo il termine nell'ambito del linguaggio giuridico, si potrebbe dire, con un po' di ironia, del *giuridichese* e del *giuridichese* costituzionale, in particolare, allora il significato assume una dimensione decisamente tecnica e si riferisce al presupposto sul quale costruire l'ordinamento giuridico, alla base concettuale legittimante di tutto il sistema normativo e dello Stato stesso, di cui quel sistema ne è, al contempo, il prodotto e la fonte di esistenza legittima. In altre parole, il concetto di *fondata* tende ad identificarsi con quello di *legittimata* ed allora ci si riferisce probabilmente a quella realtà socio/giuridica, che in termini kelseniani viene definita *Grundnorm*. Da un punto di vista più strettamente sociologico, ma anche giuridico, la *Grundnorm* dovrebbe essere il presupposto della nascita di un ordinamento giuridico e non la conseguenza, poiché, nel caso inverso, non si comprende come sia possibile che ciò che legittima venga legittimato da ciò che è legittimato. Si produce un circolo tautologico, una *petitio principii* logicamente insostenibile. Pertanto, da un punto di vista sociologico, parrebbe opportuno fondare l'ordinamento giuridico italiano sulle forze internazionali alleate e sulle forze nazionali antifasciste, che hanno liberato l'Italia dall'occupazione tedesca e posto fine vittoriosamente alla seconda guerra mondiale. Questa risposta appare abbastanza soddisfacente sul piano sociologico, ma non sicuramente su quello giuridico della Dottrina Pura del Diritto propria di **Hans Kelsen** (1881-1973).

Alle domande giuridiche la Dottrina Pura del Diritto, ma un po' tutte le dottrine giuridiche, impongono risposte giuridiche e non storiche, politiche o sociologiche. Ciò comporta non poche difficoltà, poiché, essendo il diritto un artificio umano, non può che nascere da una attività umana pregiuridica ed è proprio per queste difficoltà concettuali che Kelsen tenta di collocare la *Grundnorm*, norma fondamentale, in uno *status* categoriale kantiano, che, astraendola nel mondo dei presupposti mentali, la allontana dalla realtà dei fatti empiricamente posti, ma non è questa la sede per discutere di questi argomenti. In questa sede, invece, pare opportuno rilevare come il concetto di *fondata sul lavoro*, espresso nell'art. 1 della Costituzione italiana possa in questo quadro interpretativo letterale avere almeno due diversi significati: uno più debole ed uno più forte.

Il significato più debole si limita ad affermare che la Repubblica italiana è stata fondata grazie al lavoro, ossia all'attività, all'operatività, ai sacrifici, agli eroismi di tutti i suoi cittadini e prospererà in futuro sempre contando su questa costante operosità dei suoi cittadini. Il concetto di *lavoro* in questo caso si confonde con quello di *attività*, del resto, come si è già detto, tale concetto non trova univoca definizione neppure nel linguaggio corrente. Una definizione più puntuale del concetto di *lavoro* sarebbe impropria, data la sede in cui è espresso, ossia quella costituzionale, nella quale i concetti o vengono direttamente definiti (e non è questo il caso) oppure rinviano la loro definizione all'ordinamento giuridico sottostante.

Un significato più forte del concetto di *fondata sul lavoro*, invece, si impone se si accede alla dimensione tecnica dell'espressione. In questo caso, infatti, poiché l'elemento legittimante di un ordinamento giuridico deve possedere una sua precisa connotazione, si pensi ai molti esempi storici di ordinamenti giuridici fondati sulla Tradizione, su Dio, sul Re, sulla Razza, sulla Volontà del popolo, sul Voto dei cittadini, etc., allora anche il termine *lavoro* deve assumere un ben preciso significato storicamente e giuridicamente determinato. Inoltre tale significato, per restare nell'ambito giuridico nel quale deve operare, dovrebbe essere definito in sede costituzionale, poiché nessuna altra sede potrebbe fornirgli una forza tale da imporlo a livello costituzionale, salvo, appunto, la sua stessa appartenenza a tale livello. Certamente il problema potrebbe essere felicemente risolto se il linguaggio comune avesse una nozione univoca del concetto, ma così non è, come meglio si vedrà in seguito. Allora le alternative non possono che essere le seguenti: o per lavoro si intende la generica attività già precedentemente richiamata nel significato debole del termine oppure si intende più propriamente quelle attività, che vengono disciplinate dall'ordinamento giuridico ed, in modo particolare, dal diritto del lavoro. La situazione non sembra migliorare, poiché se anche a livello di terminologia giuridica il significato di *lavoro* si identifica con quello di

operatività, allora risulta ovvio che uno Stato e la sua Costituzione siano fondati sull'attività dei propri cittadini; infatti, non sono noti Stati ed ordinamenti giuridici fondati sulla completa inattività dei propri componenti, anche perché, in generale, la completa inattività appare sinonimo di morte. Se, invece, si intende attribuire un significato tecnico giuridico al termine *lavoro*, come sembrerebbe più corretto fare in sede costituzionale, si incorre nella già evidenziata difficoltà di dover reperire il significato del termine ad un livello normativo inferiore a quello costituzionale. Ma le difficoltà non si fermano qui. Come, infatti, fondare una legittimità giuridica su una realtà incerta ed oscillante quale è appunto il lavoro? Incerta in quanto la fenomenologia comportamentale sociale, che storicamente è stata compresa nel mondo sotto il concetto di lavoro, è variata e varia in continuazione nel tempo. Oscillante in quanto non tutti i cittadini riescono ad accedere al mondo del lavoro; talvolta il numero dei lavoratori aumenta e talaltra diminuisce, ma mai si è riusciti ad ottenere la piena occupazione.

Si potrebbe affermare che la Repubblica con questo articolo si impegna semplicemente a promuovere la piena occupazione, ma questo è il contenuto dell'art. 4 Cost., 1° comma, che, appunto, recita:

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Il concetto di *lavoro* espresso nell'art. 1 della Costituzione italiana non può essere annoverato tra i semplici valori, che una costituzione si impegna a realizzare, ma che inevitabilmente riesce a realizzare solo progressivamente e comunque non in modo completo. In sostanza non siamo in presenza di quella che per Luigi Ferrajoli è una irriducibile illegittimità giuridica dei pubblici poteri nello Stato di diritto, dovuta all'inevitabile divario esistente tra previsione costituzionale di scopi, valori e garanzie e loro realizzazione, poiché, in tale caso, si avrebbe certamente una illegittimità, almeno parziale dell'ordinamento giuridico, ma, per così dire, fisiologica, almeno secondo la dottrina proposta da Ferrajoli¹. Nessuno Stato di diritto, infatti, riesce a raggiungere una piena

¹ “[...] quanto più in un ordinamento si espandono i diritti e le garanzie con l’incorporazione di pubblici doveri, tanto maggiore può essere la divaricazione tra normatività ed effettività, tra validità e vigore, tra dover essere ed essere del diritto. E’ infatti nella natura deontica dei doveri, non importa se imposti a pubblici poteri, la possibilità di essere violati. Ed è nella natura deontica dei valori l’impossibilità addirittura di essere interamente realizzati. L’enunciazione dei diritti fondamentali, come del resto del principio di eguaglianza e per altro verso della rappresentanza, equivale alla stipulazione di valori. E contiene perciò un elemento di utopia, essendo l’*utopia* un aspetto integrante della nozione di *valore*: nel senso che è proprio dei valori il fatto di non essere mai realizzabili perfettamente o una volta per tutte e di ammettere sempre una soddisfazione solo imperfetta, cioè parziale, relativa e contingente. Precisamente per questo i valori sono *universali* e *imperituri*.”

legittimità proprio a causa dell'eccessiva ambizione delle promesse normative formulate in rapporto alle loro realizzazioni, alla loro effettiva materializzazione. Nel nostro caso, tuttavia, non di meri scopi, valori e garanzie costituzionali si tratta, ma del fondamento stesso di legittimità dell'ordinamento giuridico italiano; ossia del presupposto necessario, affinché l'Italia possa giuridicamente definirsi una Repubblica democratica.

Appare, dunque, con evidenza che il concetto di *lavoro* in questa accezione tecnica obblighi ad ancorare la legittimità giuridica della Repubblica italiana alla constatazione dell'esistenza di una piena occupazione, almeno potenziale, dei cittadini della medesima. Infatti lo *status* di disoccupato comporterebbe un indebolimento della legittimità dell'ordinamento giuridico e, pertanto, estremamente grave se dovuto all'inerzia delle istituzioni dello Stato medesimo. Il cittadino disoccupato per sua volontà si troverebbe, poi, in una situazione di irregolarità civile molto simile al cittadino che non si reca a votare, non esercitando in tale modo un suo preciso diritto/dovere. Il lavoro infatti si presenterebbe per il cittadino italiano come un diritto/dovere.

Tale interpretazione è rafforzata dal 2° comma dell'art. 4 Cost.:

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

In sintesi la nozione tecnico/giuridica di lavoro applicata all'art. 1 della Costituzione italiana produce il paradosso, in presenza dei costanti livelli di disoccupazione esistenti da sempre sulla nostra Penisola, di privare di legittimazione lo Stato italiano e di privarlo ad un livello tanto maggiore quanto maggiore è la disoccupazione, sempre ammesso, e non è l'opinione di chi scrive,

Ne consegue una latente e strutturale *illegittimità giuridica* dello stato di diritto, dovuta all'ambizione delle promesse formulate ai suoi livelli normativi superiori e non mantenute ai suoi livelli inferiori." L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Editori Laterza, Bari 1996, pp. 907-908. Vedere anche dello stesso Autore *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. I. e II, Editori Laterza, Bari 2007.

² “[...] nelle sette puritane le ricompense venivano concesse se l’individuo si affermava davanti agli uomini attraverso l’autoaffermazione sociale. [...]. Il successo capitalistico di un confratello settario era, se conquistato rettamente, una dimostrazione della sua affermazione e del suo stato di grazia; aumentava il prestigio e le possibilità di espansione della setta ed era perciò ben visto [...] solo la concezione della vita delle sette ascetiche poteva legittimare e glorificare gli impulsi economici individualistici dell’ethos borghese.”. M. Weber, *Le sette e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano 1977, pp. 96-98. Ed ancora: “La parabola di quel servo, che fu scacciato perché non aveva messa a frutto la libbra a lui affidata, sembrava esprimere chiaramente questo comando [perseguire la ricchezza come frutto dell’esercizio del dovere professionale]. Volere essere povero significava [...] lo stesso che volere esser malato; e

che, in ambito di legittimazioni fondanti gli ordinamenti giuridici, possa essere introdotta una graduazione del livello di legittimità. Ma non è tutto; il paradosso ricade anche sui medesimi cittadini italiani, i quali, essendo vincolati da un preciso diritto/dovere al lavoro, non possono considerarsi *buoni* cittadini se non si attivano per svolgere un qualche tipo di lavoro. Difficile non percepire l'amara ironia suscitata da queste riflessioni.

Potrebbe esserci anche un altro modo di interpretare il concetto di *fondata sul lavoro*.

Il Costituente avrebbe potuto intendere con il termine lavoro l'insieme dei lavoratori, di coloro che svolgono una qualche attività lavorativa in contrapposizione a coloro che non lavorano, che non svolgono alcuna attività lavorativa; ossia che vivono del reddito prodotto da proprietà immobiliari o mobiliari acquisite in precedenza a qualche titolo, ed affermare la piena cittadinanza solo dei primi, escludendo i secondi, quanto meno, da una valutazione socio-politica positiva. In altre parole, dietro l'espressione *fondata sul lavoro* si potrebbe celare, secondo questa ipotesi, una precisa scelta politica orientata a privilegiare i lavoratori, almeno dal punto di vista morale, quali fossero una sorta di soci fondatori rispetto ai soci ordinari, per fare un paragone con la disciplina giuridica associazionistica, a scapito di coloro che vivono dei profitti prodotti dalle rendite terriere e finanziarie. Anche in questo caso il problema della definizione del concetto di *lavoro* non viene meno, poiché la distinzione regge esclusivamente se non si considera lavoro o comunque si considera un lavoro di serie B l'amministrazione delle proprietà acquisite, accumulate precedentemente. Non è difficile intravedere dietro a questa distinzione le tracce di una ideologia, che giudica disvaloriali le proprietà non immediatamente d'uso personale o poco più, ascrivibile, seppure con profili diversi, sia ad un certo pauperismo di origine cattolica, sia alla teoria economica riconducibile al pensiero di Karl Marx. L'ipotesi, dunque, formulata da questa interpretazione non appare del tutto priva di senso, improbabile se si considera la prevalenza numerica cattolica e marxista all'interno della compagne costituente. Tuttavia tale interpretazione si scontra decisamente con l'articolo 3 della Costituzione medesima, che afferma:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(Sarebbe interessante riflettere intorno al motivo che ha indotto il costituente ad usare il termine *cittadini* nel 1° comma ed a parlare di *lavoratori*, come soggetti cui garantire una effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nel 2° comma).

Certo non è questo l'unico caso in cui si possono evidenziare antinomie giuridiche anche a livello costituzionale, ma la portata di questa particolare antinomia si colloca proprio alla radice dell'ordinamento giuridico italiano stesso, formando addirittura due diverse categorie di cittadini, qualcosa di molto simile alle discriminazioni antiaristocratiche, che furono proprie della Rivoluzione Francese del 1789, ed alle discriminazioni antiaristocratiche ed antiborghesi, che caratterizzarono la rivoluzione bolscevica del 1917. Forse nell'Assemblea Costituente italiana serpeggiava un certo spirito giacobino, che si è espresso a livello di ordinamento giuridico, ma l'ordinamento giuridico si è poi arenato nell'immobilismo della realtà socio-politica, che la storia della Repubblica ha sviluppato.

Le ipotesi interpretative ed i relativi interrogativi appena posti non attendono certo risposte univoche, poiché ormai la Carta Costituente italiana appartiene più alla storia che non alla sociologia; non casualmente, infatti, si discute da tempo di procedere ad una sostanziale revisione costituzionale. Del resto, in un sistema democratico, che deve operare in società in rapida trasformazione, come quelle attuali postmoderne, e che, soprattutto, riconosce a tutti il diritto di contribuire alla costruzione della società in cui vivono, non si comprende come un documento scritto ormai oltre sessanta anni addietro possa ancora essere attuale e vincolare generazioni di cittadini, che non hanno mai potuto esprimersi sul suo contenuto. In ogni caso, ciò che interessava evidenziare in questa sede non è tanto il tema politico-costituzionale, quanto piuttosto l'incertezza della definizione sociale, ma anche giuridica, del concetto di *lavoro*.

Lavoro: molte o nessuna definizione

M. L. Ghezzi/ M. Marzulli

La parola *lavoro* manifesta nella cultura, cui noi apparteniamo, una profonda ambiguità di senso: il concetto di *lavoro* esprime una situazione positiva o negativa per l'essere umano? Se si pensa alla Costituzione italiana ed all'articolo 1 della stessa, di cui si è appena finito di parlare, o se si fa riferimento all'analisi di **Max Weber** (1864-1920), al protestantesimo calvinista ed all'origine dello spirito capitalista², non vi sono dubbi, il lavoro appare in tutta la sua positività di strumento di realizzazione dell'individuo; un dovere, certo, ma un dovere piacevole e, soprattutto, che consente di liberare la forza creativa, che è racchiusa in ogni essere umano, di realizzare e di fornire significato al suo stesso esistere. Anzi, il successo lavorativo, come bene illustra Max Weber, facendo riferimento al pensiero religioso cristiano protestante, diviene addirittura la misura della grazia concessa da Dio all'essere umano. Non casualmente, infatti, i più diffusi rituali della Libera Muratoria italiana, che di quel pensiero sono una prevalente espressione anglosassone laicamente elaborata, sottolineano anche in via simbolica l'importanza del lavoro:

“Questo Grembiule è il simbolo del Lavoro, primo dovere e massima consolazione dell'uomo.”³.

Sull'argomento **Erich Fromm** (1900-1980) si esprime in modo ancora più acuto e decisamente critico:

“Martin Lutero istituì, nell'Europa settentrionale, una forma patriarcale di cristianesimo la cui base era rappresentata dalla classe media urbana e dai

² “[...] nelle sette puritane le ricompense venivano concesse se l'individuo si affermava davanti agli uomini attraverso l'autoaffermazione sociale. [...]. Il successo capitalistico di un confratello settario era, se conquistato rettamente, una dimostrazione della sua affermazione e del suo stato di grazia; aumentava il prestigio e le possibilità di espansione della setta ed era perciò ben visto [...] solo la concezione della vita delle sette ascetiche poteva legittimare e glorificare gli impulsi economici individualistici dell'ethos borghese.”. M. Weber, *Le sette e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano 1977, pp. 96-98. Ed ancora: “La parabola di quel servo, che fu scacciato perché non aveva messa a frutto la libbra a lui affidata, sembrava esprimere chiaramente questo comando [perseguire la ricchezza come frutto dell'esercizio del dovere professionale]. Volere essere povero significava [...] lo stesso che volere esser malato; e sarebbe stato riprovevole come santificazione di opera e dannoso alla gloria di Dio. Ed infine il chiedere l'elemosina da parte di uno che fosse stato capace di lavorare, era cosa non solo colpevole come pigrizia, ma anche, conformemente alla parola dell'apostolo, contraria all'amore del prossimo.”. M. Weber, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Sansoni, Firenze 1965, pp. 274-275.

³ *Rituale di Iniziazione libero muratoria al grado di Apprendista Libero Muratore.*

principi secolari; l'essenza di questo nuovo carattere sociale è la sottomissione all'autorità patriarcale, con il *lavoro* come unico mezzo per assicurarsi amore e approvazione.”⁴.

Eppure, una tradizione, anche più antica, attribuisce al lavoro una connotazione completamente negativa. Nel pensiero ebraico/cristiano delle origini, infatti, il lavoro si presenta come la maledizione che Dio lancia contro l'essere umano a causa della trasgressione del divieto di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che si trovava, assieme a quello della vita, nel giardino in Eden. La Bibbia su questo argomento appare estremamente perentoria e chiara:

“[...] maledetta la terra del tuo lavoro; tra le fatiche ne ricaverai il nutrimento in tutt'i giorni della vita; ti germoglierà triboli e spine, e mangerai l'erba della terra. Col sudore della tua fronte ti procaccerai il pane, sinché tu ritorni alla terra dalla quale sei cavato”.⁵

Anche abbandonando il pensiero religioso per rivolgersi a quello tutto umano dell'economia e della politica, incontriamo un concetto di lavoro completamente negativo, almeno in ambito capitalista, quale è quello proposto da **Karl Marx** (1818-1883):

“Con l'estendersi dell'uso delle macchine e con la divisione del lavoro, il lavoro dei proletari ha perduto ogni carattere indipendente e con ciò ogni attrattiva per l'operaio. Egli diviene un semplice accessorio della macchina, al quale si chiede soltanto un'operazione manuale semplicissima, estremamente monotona e facilissima ad imparare. Quindi le spese che causa l'operaio si limitano quasi esclusivamente ai mezzi di sussistenza dei quali egli ha bisogno per il proprio mantenimento e per la riproduzione della sua specie. Ma il prezzo di una merce, quindi anche quello del lavoro, è uguale ai suoi costi di produzione. Quindi il salario decresce nella stessa proporzione in cui aumenta il tedio del lavoro. Anzi, nella stessa proporzione dell'aumento dell'uso delle macchine e della divisione del lavoro, aumenta anche la massa del lavoro, sia attraverso l'aumento delle ore di lavoro, sia attraverso l'aumento del lavoro che si esige in una data unità di tempo, attraverso l'accresciuta celerità delle macchine e così via.

L'industria moderna ha trasformato la piccola officina del maestro artigiano patriarcale nella grande fabbrica del capitalista industriale. Masse di operai addensate nelle fabbriche vengono organizzate militarmente. E vengono poste, come soldati semplici dell'industria, sotto la sorveglianza di una completa

⁴ E. Fromm, *Avere o essere?*, Mondadori, Milano 1988, p. 160.

⁵ *Bibbia, Genesi 3, 17-19.*

gerarchia di sottufficiali e ufficiali. Gli operai non sono soltanto servi della classe dei *borghesi*, dello stato dei *borghesi* ma vengono asserviti giorno per giorno, ora per ora dalla macchina, dal sorvegliante, e soprattutto dal singolo *borghese* fabbricante in persona. Questo dispotismo è tanto più meschino, odioso ed esasperante, quanto più apertamente esso proclama come proprio fine ultimo il guadagno.”⁶.

Il lavoro, in particolare, il lavoro proprio del modello economico capitalista, appare a Marx come alienazione, ossia cessione, oggettivizzazione di una parte del proprio essere umano; in breve, espressione dello sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano. Poiché il modello economico capitalista è quello che regge le nostre attuali società e le ha rette anche nel recente passato, l’analisi marxista appare estremamente utile per comprendere come il lavoro, almeno il lavoro in un tale contesto, possa avere una connotazione a tal punto negativa da identificarsi con il concetto stesso di *alienazione*, di abbandono, di estraneazione, di cessione di una parte di sé, di disumanizzazione a favore di una attività, che produce beni e servizi. La rivolta contro tale situazione ha percorso tutto l’ottocento in termini di movimenti politici socialisti, anarchici e sindacalisti rivoluzionari, ma ha avuto vasta espressione anche nella seconda metà del secolo passato con le rivolte giovanili degli anni ’60 e ’70, con la fine dei regimi comunisti russo e dei paesi satelliti, con la profonda trasformazione del comunismo cinese e, dagli inizi del duemila sino ai nostri giorni, con periodiche esplosioni di violenza urbana nelle grandi città e nei loro sobborghi degli Stati più industrializzati dell’occidente ⁷. Non si creda, poi, che il concetto marxista di capitalismo sia esclusivamente applicabile alle società occidentali di libero mercato; esso si estende, come bene aveva intuito Fromm ed ancor più **Herbert Marcuse** (1818-1979)⁸, anche alle società a così detto comunismo realizzato, in

⁶ K. Marx, F. Engels, *Manifesto del Partito Comunista*, Einaudi, Torino 1979, pp. 109-110.

⁷ “Un secolo fa [1800 n.d.r.], quando la maggior parte della popolazione era formata da *indipendenti*, l’ostacolo maggiore al mutamento era costituito dalla paura di perdere le proprietà e l’indipendenza economica e dalla resistenza che ne conseguiva. Marx viveva in un’epoca in cui la classe lavoratrice era l’unica grande categoria dipendente e, a suo giudizio, la più alienata di tutte. Oggi, la stragrande maggioranza della popolazione è composta da dipendenti; in pratica, tutti coloro che lavorano sono *impiegati* (stando al censimento USA del 1970, soltanto il 7,82% dell’intera popolazione lavoratrice di età superiore ai sedici anni è costituita da lavoratori autonomi, non dipendenti; e, per lo meno negli Stati Uniti, sono proprio i *colletti blu* che continuano a far proprio il tradizionale carattere accumulatorio della classe media e che, di conseguenza, si mostrano meno aperti ai cambiamenti di quanto non sia la classe media di oggi, la cui alienazione è cresciuta.”. E. Fromm, *Avere o essere?*, Mondadori, Milano 1988, pp. 217-218.

⁸ “Nel sistema sovietico, l’organizzazione del processo produttivo separa certamente i ‘produttori immediati’ (i lavoratori) dal controllo dei mezzi di produzione, introducendo in tal modo distinzioni di classe alla base stessa del sistema. Questa separazione fu introdotta in forza d’una decisione politica dopo il breve ‘periodo eroico’ della Rivoluzione bolscevica, ed è

quanto società a capitalismo di Stato. Del resto, che tali società fossero dei meri capitalismi di Stato lo ha ampiamente dimostrato anche la loro stessa fine, che si è manifestata come crisi per carenza di benessere e di eguaglianza sociale secondo un modello conflittuale di classe (burocrazia di Stato e di partito, al posto della borghesia, contro proletariato) tipicamente marxista.

In sintesi, alla domanda se il lavoro possa considerarsi per l'essere umano positivo o negativo, un bene od un male, un piacere od un dolore la nostra cultura ha dato risposte opposte ed altalenanti nel corso della storia e, comunque, sempre relative, ossia ancorate ad un preciso contesto culturale di credenze, di interessi e di poteri.

Passando ora dai macrosistemi della religione e dell'economia ai microsistemi degli esseri umani, intesi come singoli individui, delle loro sensazioni, delle loro propensioni, si tratta di comprendere come il lavoro possa venire e di fatto venga percepito dai medesimi. Non tutti evidentemente lo vivono, lo percepiscono nello stesso modo, sotto il profilo sia del gradimento, sia del cercarlo o del rifiutarlo, sia soprattutto, ed è questo l'aspetto che maggiormente interessa in questa sede, del riconoscere solo alcune delle attività svolte, rispetto a tutte le altre, come lavorative. Anche se nei comportamenti, nelle convinzioni e nelle definizioni comportamentali umane prevalgono decisamente gli elementi culturali propri delle società nelle quali gli individui si trovano immersi, tuttavia esiste sempre una sorta di deriva individuale, che

sempre stata mantenuta dopo d'allora. Essa non costituisce peraltro il motore del processo produttivo; non è insita in questo processo com'è invece la divisione tra capitale e lavoro derivante dalla proprietà privata dei mezzi di produzione. Di conseguenza, gli strati dominanti sono pur essi separabili dal processo produttivo, nel senso di essere sostituibili senza che ciò faccia esplodere le istituzioni fondamentali della società.

E' questa la mezza verità nella tesi dei marxisti sovietici per cui le contraddizioni esistenti tra i 'rapporti di produzione in ritardo ed il carattere delle forze produttive' possono venire risolte senza una esplosione e la 'coerenza' tra i due fattori può ottenersi tramite un 'mutamento graduale'. L'altra metà di questa verità è che il mutamento quantitativo dovrebbe ancor sempre volgersi in mutamento qualitativo, nella scomparsa dello Stato, del Partito, del Piano, ecc., come potenze indipendenti che si sovrappongono agli individui. Fintanto che questo mutamento lasciasse intatta la base materiale della società (il processo produttivo nazionalizzato), esso sarebbe limitato ad una rivoluzione *politica*. Se invece potesse condurre all'autodeterminazione nella base stessa dell'esistenza umana, ossia nella dimensione del lavoro necessario, si avrebbe la più radicale e completa rivoluzione della storia. Distribuzione dei mezzi necessari alla vita a prescindere dalla prestazione di lavoro, riduzione delle ore lavorative ad una quota minima, educazione universale polivalente atta a favorire l'intercambiabilità delle funzioni – tutte queste sono le condizioni preliminari ma non i contenuti dell'autodeterminazione.". H. Marcuse, *L'uomo ad una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata*, Einaudi, Torino 1967, pp. 62-63. La prova empirica della fondatezza delle riflessioni di Marcuse la si è avuta nella dissoluzione storica dei regimi bolscevichi e nella mutazione genetica del comunismo cinese.

evidenza una molteplicità di punti di vista diversi, magari largamente minoritari, ma pur sempre espressivi dell'esistenza di un incompressibile pluralismo sociale; pluralismo, che, del resto, rappresenta l'elemento anticristallizzante e potenzialmente trasformativo di qualsiasi società. Tale pluralismo trascina inevitabilmente con sé anche una molteplicità di potenziali definizioni del concetto di *lavoro*, che, sebbene tendano a restringersi quantitativamente nell'ambito di ciascuna società, tuttavia ne tracciano il cammino storico e ne rivelano le modificazioni ideologiche.

I comportamenti si presentano di più difficile definizione univoca rispetto agli oggetti, perché esprimono non solo la mera descrizione di un fenomeno naturalistico (ad esempio pioggia, sole, albero, montagna, etc.), ma vi aggiungono anche una prescrizione funzionale, tipica anche degli oggetti artificiali (ed esempio: tavolo per scrivere, per cenare, ma anche...per dormire) e massimizzata nei comportamenti attraverso la dimensione deontologica del comportamento stesso, che è quasi completamente estranea agli oggetti.

Per chiarire il concetto di prescrizione funzionale pare utile rifarsi a **John R. Searle**:

“ La caratteristica distintiva della realtà sociale umana, il modo in cui essa differisce dalle altre forme di realtà animale a me note, è che gli esseri umani hanno la capacità di imporre funzioni a oggetti e persone là dove oggetti e persone non possono svolgere quelle funzioni soltanto in virtù della propria struttura fisica. Lo svolgimento di una funzione richiede che lo status della persona o dell'oggetto sia riconosciuto collettivamente ed è solo in virtù di tale status che la persona o l'oggetto può svolgere la funzione in questione. Gli esempi sono ovunque: una proprietà privata, il presidente degli Stati Uniti, una banconota da venti dollari e un professore universitario sono tutte persone e oggetti capaci di svolgere certe funzioni in virtù del fatto che a essi è stato riconosciuto collettivamente uno status che li abilita a svolgere funzioni che non avrebbero potuto svolgere senza il riconoscimento collettivo di quello status. ”⁹

Quelle, dunque, che Searle chiama funzioni di *status* dipendono da una scelta umana, che decide di attribuire ad un oggetto, ad una persona od ad un comportamento una certa funzione, pur essendo possibile che, in presenza di una diversa scelta, quell'oggetto, quella persona o quel comportamento svolgano funzioni differenti. Il fenomeno è particolarmente evidente in quegli oggetti polifunzionali appunto, di cui spesso noi facciamo uso senza riuscire a sfruttare completamente tutte le loro potenzialità (ad esempio il *computer* od il coltellino

⁹ J. R. Searle, *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, Cortina, Milano 2010, pp. 6-7.

svizzero)¹⁰. Nei comportamenti umani, poi, le funzioni di *status* si espandono a comprendere anche prescrizioni etiche, estetiche e giuridiche, che contribuiscono a classificare il comportamento entro una casistica rispettivamente di buono o cattivo, bello o brutto, lecito o illecito; ossia i giudizi di valore nei comportamenti umani tendono ad avviluppare ed a definire in modo quasi esaustivo tutto il comportamento stesso, resta parzialmente (parzialmente perché il linguaggio opera pur sempre con funzioni di *status*) immune soltanto quella parte comportamentale puramente descrittiva, che esprime il suo aspetto naturalistico (ad esempio: Tizio ha premuto il grilletto di una pistola ed è partito un proiettile che ha ucciso Caio; non possiamo conoscere da questa descrizione lo *status* né funzionale, né etico, né estetico e neppure giuridico del comportamento in questione).

Questi *status* valutativi nelle società vengono per lo più presupposti come generalmente condivisi da tutta la collettività nel suo insieme e ciò corrisponde ad una realtà sociologicamente verificabile in quelle società molto omogenee, integrate, nelle quali la diversificazione interna nel modo di pensare e di agire e, soprattutto, nella visione dell'organizzazione sociale e dei suoi fini è minima. Ma nelle società contemporanee, invece, multiethniche, multiculturali, pluraliste, spesso anche in via di disintegrazione e sicuramente non omogenee questo presupposto appare decisamente falso. Del resto, nelle società postindustriali il fenomeno dell'instabilità e della diversificazione si espande, rendendo precario ciò che in passato appariva come stabile, granitico, immutabile, sino al punto di indurre un sociologo come **Zygmunt Bauman** ad usare il termine di *liquide* per definire le società in cui viviamo:

“La ‘liquidità’ della nostra condizione è riconducibile soprattutto a ciò che è compendiato nel termine ‘deregolamentazione’: alla separazione del potere (capacità di fare) dalla politica (capacità di decidere), e di conseguenza a un’assenza o debolezza delle agenzie (cioè a un’inadeguatezza degli strumenti rispetto agli obiettivi) e al ‘policentrismo’ dell’azione in un pianeta integrato da una fitta ragnatela di interdipendenze. In parole povere, in condizioni di ‘liquidità’ tutto è possibile, ma nulla può essere fatto con certezza. L’incertezza è il risultato combinato del sentimento d’ignoranza (impossibilità di sapere ciò che accadrà) e di impotenza (impossibilità di evitare che accada) e di una paura sfuggente e diffusa, definita in modo vago e difficile da localizzare: una paura che fluttua alla disperata ricerca di un punto fermo. Vivere nelle condizioni liquide-moderne è come camminare su un campo minato: tutti sanno che uno scoppio può verificarsi ovunque e in qualsiasi momento, ma nessuno sa dove e quando.

¹⁰ “ Tutte le funzioni di *status*, senza eccezioni, mobilitano quelli che chiamo *poteri deontici* (*deontic powers*). Ciò significa che esse mobilitano diritti, doveri, obblighi, richieste, permessi, autorizzazioni, onorificenze e via dicendo.”. J. R. Searle, *op. cit.*, p. 8.

Sul pianeta globalizzato tale condizione è universale e nessuno ne è immune o è assicurato contro le sue conseguenze. ¹¹.

A tutti questi caratteri, per così dire, sociologici si aggiunge, poi, una grande conquista della modernità; ossia il lento, ma progressivo, inesorabile, riconoscimento della originaria autonomia autoreferenziata dell'essere umano e della sua insopprimibile centralità deliberativa nell'ambito dei sistemi di governo a democrazia occidentale. Il riconoscimento etico della soggettività morale dei singoli esseri umani ed il conseguente riconoscimento giuridico della loro sovranità si sono espressi in modo compiuto nell'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948:

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.

Queste conquiste hanno delineato l'ambito politico delle organizzazioni sociali fondate sul consenso della popolazione, nelle quali il principio della maggioranza regge il modello deliberativo, ma senza poter trascurare e, tanto meno, reprimere le eventuali divergenze delle più o meno numerose minoranze.

Tornando ora al tema di quelle che Searle definisce *funzioni di status*, appare chiaro che l'Autore riconosca come tali funzioni si fondino ed operino necessariamente sul generale consenso della collettività, cui sono pertinenti:

“Se io dichiaro questa è la mia casa, allora mi rappresento come avente il diritto alla casa [...] e, se gli altri accettano la mia rappresentazione, io creo questo diritto perché il diritto esiste solo se c'è accettazione collettiva.”¹².

Infatti, aggiunge Searle:

“[...] nel linguaggio umano abbiamo la capacità non solo di rappresentare la realtà come essa è o come noi vogliamo che sia, ma abbiamo anche la capacità di creare una nuova realtà rappresentando questa realtà come esistente. Noi creiamo la proprietà privata, il denaro, il governo, il matrimonio e mille altri fenomeni rappresentandoli come esistenti.”¹³.

E per quanto riguarda l'argomento qui trattato: *noi creiamo anche il lavoro con i medesimi procedimenti linguistici*. Il punto cruciale, però, consiste nel fatto che, in qualche modo, quando si parla di linguaggio il consenso intorno al medesimo, alla sua costruzione, alle convenzioni, che presuppone, ed all'arbitrarietà dei significati, che impone, possono essere tranquillamente dati

¹¹ Z. Bauman, *Modernità liquida*, Laterza, Bari 2011, pp. XIII-XIV.

¹² J. R. Searle, *op. cit.*, p. 112.

¹³ J. R. Searle, *op. cit.*, p. 113.

per scontati, perché se così non fosse e si producessero divergenze d'opinione, si creerebbero anche e contemporaneamente, come storicamente è avvenuto ed avviene, linguaggi diversi. In altre parole, il consenso intorno alle convenzioni linguistiche è consustanziale all'esistenza del linguaggio medesimo, poiché senza consenso è impossibile la comunicazione, che è la funzione primaria del linguaggio, anzi è la stessa realtà che lo definisce ed identifica. Senza consenso intorno alle convenzioni linguistiche non si ha comunicazione linguistica e senza comunicazione non si ha linguaggio. Come sostiene Searle, l'istituzione linguistica in quanto tale è una istituzione sociale primaria, fondante, antecedente rispetto a tutte le altre istituzioni sociali, perché i fatti istituzionali non linguistici necessitano dei fatti istituzionali linguistici per esistere. Infatti:

“Tutti gli altri fatti istituzionali richiedono rappresentazioni linguistiche perché attraverso le rappresentazioni linguistiche viene creato un fatto che non è soltanto semantico.”¹⁴.

I poteri semantici del linguaggio si limitano a produrre fatti istituzionali, per così dire extralinguistici (non perché non siano anch'essi linguistici, ma in quanto anche comportamentali), dai quali possono scaturire dei poteri deontici, che vanno ben oltre i poteri semantici.

Il linguaggio, come categoria astratta, trova una prima concretizzazione nelle singole lingue (italiano, cinese, spagnolo, etc.) e successivamente una ulteriore materializzazione come fatto sociale, che qualifica i fatti bruti e li dota di significato sociale attraverso scelte convenzionali, arbitrarie, ma necessariamente condivise da una data società almeno al livello minimo di identificazione del fatto bruto cui la parola si riferisce. Se i problemi delle società multilinguistiche descrivono il panorama delle differenze e delle conflittualità semantiche, le diversificazioni dei significati sociali dei fatti e dei poteri deontici attribuiti alle istituzioni sociali non linguistiche, secondarie aprono la strada alle difficoltà di omogeneizzazione delle società e degli individui medesimi, che le compongono. Il pluralismo ed il relativismo culturale sono elementi connaturati con la varietà esistenziale stessa degli esseri umani. E' possibile cercare di condurre ad almeno parziale omogeneità tale varietà solo attraverso o la forza od il consenso e quest'ultima è la sola via legittima nei sistemi politici a democrazia occidentale.

Dunque, non pare necessario indagare più di tanto intorno al consenso linguistico, ma non altrettanto si può dire del consenso sociale e politico. Non è, infatti, lecito presupporre che le collettività sociali siano omogenee nelle scelte, nei comportamenti, nelle idee, nelle credenze, nei valori, negli interessi e neppure nelle fantasie. Ciò porta a non potersi stupire dell'esistenza storica di società animate da etiche, religioni, culture, diritti e forme di governo anche profondamente diversi tra loro. Oggi queste diversità tendono a concentrarsi

¹⁴ J. R. Searle, *op. cit.*, p. 150.

non più solo entro società distinte, ma anche all'interno di una stessa società ed a raggiungere le idee ed i comportamenti addirittura del singolo individuo umano. Ciò spiega perché il termine linguistico *lavoro* venga generalmente usato, consentendo una generica comprensione intorno al referente empirico, cui ci si riferisce, ma abbia difficoltà a trovare una definizione univoca. Infatti, mentre il termine linguistico *lavoro* appartiene al mondo di quella collettività linguistica, il cui consenso è presupposto per consentire la comunicazione, il suo referente empirico appartiene a quell'altro mondo socio/politico, nel quale il consenso non può essere presupposto ed, anzi, non esiste neppure intorno a fenomeni sociali di rilevante interesse, centralità ed arbitrarietà, quale è appunto il comportamento lavorativo. Basti pensare che nelle società contemporanee esso costituisce la principale, se non l'esclusiva, porta d'accesso al godimento individuale dei beni e dei servizi economicamente disponibili. Sulla parola *lavoro*, tutti coloro che parlano italiano, non possono che concordare e fingere di capire di cosa si stia trattando, ma, quando da una generica comunicazione si passa all'analisi sociologica e giuridica del concreto contenuto delle azioni, che vanno a comporre tale concetto astratto, allora emergono con prepotenza tutte le differenze ideologiche, che agitano il tessuto sociale ed i singoli individui.

Da queste pur brevi considerazioni scaturisce l'esigenza di fornire un quadro, almeno approssimativo, di quali possano essere i principali punti di vista intorno al lavoro, che hanno contribuito o che possono contribuire a formarne il concetto, anzi i diversi concetti. Non si dimentichi la forte, lucida ed indiscutibilmente vera affermazione di Searle, che vale per i linguaggi, ma, a maggior ragione, vale anche per le organizzazioni sociali:

“I poteri deontici sono poteri che esistono solo perché sono riconosciuti e accettati come esistenti. Alcune volte li supportiamo con la forza fisica – per esempio, nel caso del diritto penale – ma le forze di polizia e l'esercito sono a loro volta sistemi di deontologie.”¹⁵.

Nell'approccio al mondo del lavoro può essere utile ricordare una distinzione concettuale, che risale al mondo classico latino: quella tra *otium* e *negotium*.

Negotium, ancora oggi nella lingua italiana, riecheggia un significato di attività, di operatività tesa a produrre, a commerciare, a scambiare prodotti e servizi. Non inopportuno, infatti, si parla di negozio giuridico in relazione all'autonomia deliberativa nell'agire dei privati:

¹⁵ J. R. Searle, *op. cit.*, p. 116.

*“In effetti l'autonomia privata si esplica mediante **negozi giuridici**, e cioè dichiarazioni dispositive alle quali l'ordinamento fa seguire effetti giuridici conformi all'intento del dichiarante (si pensi al contratto, al testamento, al matrimonio e così via), e si svolge, naturalmente, entro i limiti assegnatili dal diritto”.*¹⁶

La connotazione moderna del termine appare decisamente positiva ed espressione di vitalità sociale ed individuale¹⁷. Al contrario nel nostro mondo contemporaneo la parola *otium*, convertita apparentemente nel termine italiano ozio, esprime un concetto completamente negativo; negativo sino al punto da essere considerato, secondo un noto detto popolare, *il padre di tutti i vizi*. Il passaggio, dunque, dal mondo romano antico a quello contemporaneo ha prodotto una sorta di capovolgimento sociale ed etico intorno ai significati di queste parole: la positività latina si è trasformata nella negatività italiana e viceversa. Ma come è stato possibile che l'*otium* latino, espressione di quella quieta e riflessiva vita ritirata, che meglio favorisce piacevolmente la creatività intellettuale ed estetica dell'essere umano, si sia trasformato in quell'esecrabile nullafacenza propria del moderno termine *ozio*? Ed, al contrario, come è potuto avvenire che attività giudicate, se non proprio ignobili, certo plebee, quali erano quelle identificate nella Roma antica ed ancor più nel mondo aristocratico successivo, con il termine *negotium*, si siano trasformate nel mondo attuale in comportamenti socialmente molto apprezzati, elogiati e diffusi nella quasi totalità della popolazione? Probabilmente le domande hanno prima di tutto una risposta semantica: i termini *otium* e *negotium* non corrispondono completamente nel significato ai termini ozio e negozio. Infatti, mentre l'ozio moderno esprime una sorta di inattività edonistica, l'*otium* antico, invece, esalta una attività meramente spirituale, riflessiva e culturale. La diversificazione di significato appare meno evidente con il termine *negotium*, che, sino dalle sue origini, indicava una decisa dimensione economica, qualificando delle attività mirate genericamente alla produzione di ricchezza individuale od, addirittura, direttamente al guadagno di denaro. La nozione moderna di *negozio giuridico*¹⁸

¹⁶ P. Trimarchi, *Istituzioni di Diritto Privato*, Giuffrè, Milano 1991, p. 48.

¹⁷ “La caratteristica materiale essenziale della moderna vita giuridica, specialmente privata, di fronte a quella antica, è data soprattutto dall'accresciuta importanza del **negozio** giuridico, specialmente del **contratto**, come fonte di pretese garantite dalla coercizione giuridica.”. M. Weber, *Economia e società. Sociologia del diritto*, vol. III, Edizioni di Comunità, Milano 1995, p. 20.

¹⁸ “[...] il negozio giuridico è un evento, dal quale il diritto oggettivo (norma) fa discendere degli effetti giuridici (cioè la nascita, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico, ossia di diritti soggettivi o di obblighi) a condizione che l'evento, non solo sia stato prodotto dalla volontà umana (a condizione, cioè, che si tratti di un comportamento umano), ma sia stato altresì prodotto con la volontà specifica, con l'intenzione, di dar luogo all'effetto giuridico di cui si tratta.”. E. Pattaro, *Opinio Iuris. Lezioni di filosofia del diritto per l'a.a. 2010-2011*, G.

appare più specifica e tecnica rispetto a quella economica, ed è innegabile che nel linguaggio comune prevalga la seconda sulla prima. Il concetto di negozio, infatti, tende ad avvicinarsi a quello di *lavoro* attraverso una deriva che lo porta ad esserne almeno una specificazione parziale, quando è seguito dall'oggetto dell'attività svolta, ad esempio nelle espressioni: gestire un negozio di alimentari, di tessuti, di oggettistica, etc.. Il punto centrale del problema dell'inversione di significato, quindi, non appare essere tanto di natura semantica, quanto piuttosto di natura culturale. Infatti, ciò che si è modificato nel significato dei termini sembra essere la valutazione etico-sociale dell'attività individuale di accrescimento economico rispetto a quella di accrescimento spirituale. Una traccia, ormai quasi impercettibile, di questa inversione culturale la si può seguire con maggiore evidenza sino alla Rivoluzione francese, che sancì la fine di ogni privilegio aristocratico ed estinse quasi completamente l'aristocrazia stessa. L'attività lavorativa, intendendo con questa espressione sicuramente il lavoro manuale, ma anche quello intellettuale e mercantile, infatti, era reputata non consona allo *status* sociale aristocratico, ma di esclusiva pertinenza delle classi inferiori, ossia della classe borghese, articolata nelle sue varie ramificazioni commerciali, professionali, finanziarie, imprenditoriali, artigiane e contadine. Il lavoro, nella cultura aristocratica, non era giudicato positivamente, non nobilitava, ma era considerato espressione di una dimensione, più o meno marcatamente in dipendenza del tipo di lavoro e della quantità di ricchezze accumulate attraverso il medesimo, subordinata, plebea in qualche modo volgare. L'attività miliare e quella religiosa sfuggivano a questa qualificazione negativa proprio in quanto non venivano identificate come lavorative, contrariamente a quanto avviene oggi nelle nostre società.

Non pare, dunque, facile stabilire dei limiti ben sicuri entro i quali racchiudere il concetto di *lavoro* ed i relativi comportamenti. Comunque per iniziare a tentare di tracciarli almeno approssimativamente potrebbe essere utile distinguere tra un punto di vista soggettivo ed un punto di vista oggettivo, intendendo con *soggettivo* il punto di vista individuale di colui che agisce nella consapevolezza di svolgere o di non svolgere un lavoro e con *oggettivo* il punto di vista sociale dominante, ossia quello evidenziato dalla presenza di caratteri, che generalmente non possono mancare nella definizione sociale prevalente del concetto di lavoro. Seguendo, dunque la distinzione tra punto di vista soggettivo e punto di vista oggettivo è possibile proporre la seguente casistica.

Dal punto di vista soggettivo può considerarsi lavoro:

Giappichelli Editore, Torino 2010, p. 212. Dalla definizione si comprende che il negozio giuridico è l'inquadramento normativo di una attività umana, ad esempio quella lavorativa (contratto di lavoro).

A. Sia ciò che si vive come fatica e/o non piace fare, sia ciò che si vive con piacere e/o piace fare.

A.1 Ciò che si sceglie liberamente come lavoro, escludendo in tale modo sia la schiavitù, sia il volontariato.

Dal punto di vista oggettivo può considerarsi lavoro:

- a. Ciò che è eticamente accettabile fare, escludendo in tale modo dal concetto di lavoro ad esempio la prostituzione.
- b. Ciò che è lecito fare, escludendo in tale modo dal concetto di lavoro ad esempio l'attività criminale.
- c. Ciò che è produttivo di beni e di servizi per terzi o per se stessi, immediatamente o in tempi successivi anche molto lontani.
- d. Ciò che è remunerativo.

Ovviamente la casistica potrebbe ulteriormente essere ampliata, ma non ne vale la pena, poiché già dai casi elencati risulta evidente che gli aspetti soggettivi ed oggettivi della percezione del concetto di lavoro tendono a sovrapporsi e confondersi nel giudizio individuale, che resta l'unico detentore finale del concetto di lavoro. Il fenomeno viene evidenziato con chiarezza di fronte al concetto di volontariato, che in via oggettiva ha connotati sfumati (esiste una remunerazione economica anche per taluni volontariati, ma non per tutti) ed in via soggettiva ricade nell'ambito di scelta e di valutazione del singolo essere umano. Difficile conseguentemente definire in modo univoco anche il concetto di volontariato oltre a quello di lavoro.

Muovendo da questa distinzione è possibile porre alcune domande:

- 1) Un lavoro che piace può essere considerato lavoro e, viceversa, una attività che non piace, ma che si è obbligati a compiere, può essere solo per ciò stesso considerata lavorativa? O, se si preferisce, la propensione personale a trarre soddisfazione od a non trarre soddisfazione, a giudicare positivamente o negativamente l'attività obbligatoriamente svolta incide sulla definizione del concetto di lavoro?
- 2) Se una attività non è moralmente o eticamente accettabile in un dato contesto culturale può essere considerata egualmente un lavoro?
- 3) Se una attività è giuridicamente illecita può egualmente essere considerata un lavoro?

- 4) La produzione di beni o di servizi è una condizione necessaria per classificare una attività come lavorativa? Ed in caso di risposta affermativa, è necessario che questi beni o servizi siano destinati a terzi od è anche sufficiente che siano per uso personale? Ed ancora, questi beni o servizi debbono essere immediatamente visibili, fruibili o possono anche divenire utilizzabili sono in un futuro più o meno lontano?
- 5) La remunerazione è una condizione necessaria per qualificare come lavorativa una data attività?
- 6) Le attività considerate lavorative sono stabili nel tempo o tendono a modificarsi, espandendosi o contraendosi?

Dalle domande poste emerge, come si è detto, che nella definizione di lavoro si presentano almeno due diverse componenti: una componente individuale, personale, riconducibile al singolo essere umano ed una componente sociale, frutto della cultura prevalente in un certo ambito ed in un certo momento storico. Poiché la propensione personale a svolgere volentieri una data attività è condizione decisamente favorevole alla buona riuscita della medesima, conviene subito entrare nel merito della piacevolezza o meno del lavoro.

Da un punto di vista soggettivo pare subito necessario distinguere due atteggiamenti diversi rispetto al lavoro: l'uno che, nel solco della tradizione biblica, lo giudica una maledizione, una situazione drammaticamente sgradevole e, comunque, da evitare per quanto possibile, da subire solo per necessità; l'altro che lo vive positivamente, come una forma di creatività e di realizzazione personale, come lo scopo principale della propria esistenza, quando non anche la manifestazione della grazia divina discesa su di lui (si pensi all'interpretazione protestante, calvinista della religione cristiana)¹⁹. Si potrebbe subito aggiungere che i portatori del primo punto di vista, probabilmente, svolgono un lavoro che non gradiscono, che non piace loro, mentre i portatori del secondo punto di vista hanno avuto la fortuna di imbattersi in un lavoro appagante. E' possibile che vi sia anche questa componente nel vissuto di questi individuo, ma certamente non solo questa. Infatti, da un lato, le componenti etiche e politico-giuridiche svolgono sicuramente un ruolo non secondario nel costruire una immagine positiva delle doverosità, che tendono ad imporre e, dall'altro lato, certi lavori si

¹⁹ " Come 'l'ascesi intra-mondana' – accolta dalle sette con motivi non assolutamente identici dal punto di vista dogmatico – e il tipo di disciplina ecclesiastica delle sette promuovevano la mentalità capitalistica e 'l'uomo professionale' che agisce in modo razionale – di cui aveva bisogno il capitalismo – così i diritti dell'uomo e i diritti fondamentali offrivano le condizioni preliminari per il libero dispiegarsi della tendenza all'utilizzazione del capitale con beni materiali e con persone.". M. Weber, *Economia e società. Sociologia politica*, vol. IV, Edizioni di comunità, Milano 1995, pp. 327.

presentano più gradevoli di altri, sino al punto estremo di essere una vera e propria espressione dell'essenza profonda del lavoratore stesso; basti pensare al lavoro artistico od al professionismo sportivo . Tuttavia ciò che importa sottolineare in questa sede non è tanto la propensione positiva o negativa del singolo individuo o della medesima cultura sociale verso il lavoro, quanto piuttosto se la componente di valutazione positiva o negativa del medesimo possano essere considerate un elemento costitutivo della definizione del concetto di *lavoro*. Evidentemente la risposta non può che essere negativa, poiché, non solo esistono lavori percepiti favorevolmente e lavori percepiti sfavorevolmente sul piano personale, ma anche il medesimo lavoro può essere alternativamente valutato in entrambi i modi da individui e da società diverse e tuttavia tali giudizi incidono minimamente sulla loro qualificazione di *lavoro* dei comportamenti in oggetto. Ad esempio, il pensiero marxista, condanna e giudica sgradevole il lavoro in ambito capitalista, ma non per questo non lo considera un lavoro e, comunque, lo rivaluta in ambito socialista. Del resto, la società ed il diritto sono consapevoli sia di quanto possano essere sgradevoli per l'essere umano lavori noiosi, usuranti, faticosi od a diretto contatto con materiali tossici o ributtanti, sia di quanto altre situazioni lavorative, ambientate in modo completamente diverso e decisamente più gradevole (parchi naturali, turistici o discoteche) o che implicano un impegno personale non particolarmente faticoso o pericoloso (ad esempio, il controllo dei biglietti di viaggio su un mezzo pubblico o la revisione delle bozze dei testi di un libro) possano essere maggiormente appaganti per il lavoratore; appagamento, poi, che in larga misura dipende anche dai gusti, dalle personali preferenze del singolo individuo umano. Eppure queste differenze ambientali, ma anche di propensione personale non impediscono di accomunare con pari dignità tali situazioni tutte entro una medesima categoria, quella, appunto, del *lavoro*. Dunque, la qualità percepita e vissuta individualmente e socialmente del comportamento in cui si sostanzia un certo lavoro ed il relativo giudizio sull'ambiente, nel quale si svolge, non sembrano contribuire come componenti alla formazione del concetto di *lavoro*; al massimo pare possibile rilevare come talvolta, ma non sempre, tali giudizi possano influenzare la considerazione sociale o la remunerazione da attribuire a certi tipi di lavoro rispetto ad altri; ma questo è un tema diverso.

Casi estremi della percezione soggettiva del lavoro sono la schiavitù, poiché in essa è completamente cancellata la libertà individuale di scelta ed il volontariato, poiché la libertà di scelta opera al di là del concetto di lavoro, anche se ormai nelle nostre attuali società il volontariato tende ad essere strutturato come un lavoro.

La valutazione etica dell'attività svolta è coinvolta nella definizione di lavoro? Da un punto di vista funzionale, ossia produttivo di beni e di servizi e distributivo dei medesimi, evidentemente la risposta è negativa; ma da un punto

di vista giuridico stipulativo la risposta diviene decisamente positiva. Basti pensare alle ondegianti normative riguardati la prostituzione. Riflessione non dissimile può essere applicata alle attività illecite, con la piccola differenza che, in questo caso, il diritto opera direttamente e non in riferimento a precedenti scelte morali la propria opzione definitoria.

La produzione di beni e di servizi, la loro produzione immediata e la loro fruibilità non personale sono tutti elementi costitutivi del concetto di lavoro? Sicuramente la non immediata produttività non può essere considerata elemento necessario al concetto di lavoro, poiché in tale caso non potrebbe ricadere sotto la categoria del lavoro gran parte dell'attività intellettuale ed, in particolare, la ricerca scientifica di base. Discorso diverso, invece, riguarda la fruibilità personale diretta o destinata a terzi della produzione realizzata. Infatti, su questa distinzione si giuoca la definizione delle attività svolte nell'ambito familiare (lavoro domestico, aiuto dei figli minori nelle aziende di famiglia, etc.) ed in quello della produzione non commerciale (coltivazioni, allevamenti, distillazioni di bevande alcoliche, etc. ad uso personale). Per quanto, in fine, riguarda la produzione di beni e di servizi essa pare svolgere un ruolo, al contempo, insostituibile ed inutile nella definizione del concetto di lavoro, poiché non vi è lavoro senza produzione, ma non vi è neppure alcuna attività di qualsiasi genere che non produca beni o servizi. Pertanto la produttività è un carattere indissolubilmente legato ad ogni attività sia essa lavorativa o non lavorativa.

La remuneratività pare una caratteristica strettamente legata al concetto di lavoro, ma solo nel caso in cui il lavoro svolga contemporaneamente la funzione sia di produzione, sia di distribuzione dei beni e dei servizi prodotti. Se, invece, le due funzioni vengono separate può, allora, configurarsi un lavoro senza remunerazione od una remunerazione senza lavoro. Ciò appare tanto più attuale alla luce della avvenuta separazione tra capitale industriale e capitale finanziario e, più ancora esplicitamente, tra valore della produzione e valore della moneta; ossia tra produzione e costruzione finanziaria della capacità d'acquisto, la prima reale e la seconda convenzionale. Il mondo virtuale della finanza configura la distribuzione come variabile indipendente dalla produzione (con effetti simili, seppure in direzione opposta, a quelli propri della visione etico-egualitaria marxista) e la conduce direttamente all'interno dell'analisi economica, stimolando, conseguentemente, numerose riflessioni intorno al senso ed alla funzione del lavoro.

Del resto, l'ambiguo caso del volontariato è già un chiaro sintomo della prima ipotesi (lavoro senza distribuzione o quasi). L'assistenza sociale (nell'assistenza sociale sarebbe meglio sostituire al termine *remunerazione* il termine *redistribuzione*, per sottolineare l'assenza di lavoro e, quindi, anche della

sua funzione distributiva), o le rendite finanziarie, che variano le proprie capacità d'acquisto in funzione di fattori più simili a quelli tipici, rispettivamente, della filantropia e del giuoco d'azzardo che del lavoro, invece, esemplificano la seconda ipotesi (distribuzione senza lavoro).

Quanto, poi, alla stabilità nel tempo delle attività considerate lavorative è la difficoltà stessa a trovare una definizione univoca del concetto di lavoro che fornisce la risposta. E', infatti, proprio l'elasticità culturale del concetto ed il suo variare nel tempo ad impedire l'individuazione di una stabile definizione sociale di lavoro ed a dover ricorrere a cangianti ed indirette definizioni giuridiche del medesimo: *è lavoro tutto ciò che il diritto regolamenta come tale.*

Forse, nella definizione del concetto di lavoro può aiutarci la scienza fisica per essa, infatti il lavoro è:

“una forza che produce uno spostamento.”

Questa definizione non è del tutto estranea al concetto sociologico di lavoro, ma è talmente generica che potrebbe adattarsi a qualsiasi attività umana. Dunque, poiché anche la strada delle scienze fisiche non pare fornire un grande contributo alla definizione di lavoro, ai fini di una sociologia giuridica del lavoro conviene rifarsi alla definizione giuridica di lavoro, che non viene espressa direttamente, ma attraverso degli indizi, per così dire, circostanziali e convenzionali: presenza di un contratto di lavoro, presenza di una regolamentazione pubblica nello svolgimento dell'attività lavorativa (sicurezza sul lavoro, controlli sanitari, etc.), sistemi di tutela sociale agganciati all'attività lavorativa (cassa integrazione, indennità di disoccupazione, liquidazioni, pensioni, etc.), prelievo fiscale sul reddito da lavoro, tutela giudiziaria (processo del lavoro), etc.. Ad esempio, si può tentare di ricavare la natura ed i caratteri distintivi del concetto giuridico di *lavoro* dal Titolo IV del Codice di Procedura Civile: Norme per le controversie in materia di lavoro.

Tuttavia, purtroppo, anche la definizione giuridica ricavata in modo indiretto non appare univoca ed esaustiva. Talune delle tutele agganciate al mondo del lavoro possono essere estese al mondo sociale nel suo complesso (pensioni sociali, ad esempio) e, viceversa, è possibile assistere all'estinzione o al ridimensionamento delle tutele giuridiche nel mondo del lavoro (carenza di normative sulla sicurezza o modifiche dei diritti contrattualizzati, sempre ad esempio). Conseguentemente si deve concludere che non esiste una definizione, la quale riesca a tracciare precisi confini tra generiche attività umane e attività lavorativa; del resto, definire una attività umana come lavorativa sulla base della definizione di lavoro fornita dal diritto sulla base delle attività umane comunemente considerate lavorative oscilla paurosamente tra la tautologia e la definizione stipulativa *ope legis*. Infatti, una qualche indicazione ci viene fornita dal diritto statale, ma anch'esso non si presenta né univoco, né stabile nel tempo,

del resto è difficile chiedere stabilità e certezze nelle nostre attuali società, che giustamente Bauman, come si è visto, definisce liquide:

“Il logoramento dello Stato moderno è forse il fenomeno più acutamente avvertito, in quanto significa che il potere di stimolare le persone a lavorare – il potere di fare le cose – è strappato dalle mani della politica, in passato adusa a decidere che tipo di cose andassero fatte e chi avrebbe dovuto farle. Mentre tutti gli organismi della vita politica restano là dove l’epoca della modernità fluida le ha trovate, legate come prima alle loro rispettive località, il potere scorre e fluisce ben oltre la loro portata. La nostra è un’esperienza simile a quella dei passeggeri di un aereo i quali scoprono, in mezzo al cielo, che la cabina di pilotaggio è vuota.”²⁰

Qualche ulteriore considerazione, sempre al fine di comprendere il concetto di lavoro, può scaturire dalla funzione che l’attività lavorativa svolge nell’attuale organizzazione sociale. Risulta quasi ovvio affermare che essa svolge una funzione di produzione di beni e di servizi, ma, almeno nelle società capitaliste, svolge anche una funzione di distribuzione diseguale dei redditi, ossia delle disponibilità di beni e dei servizi prodotti. Le due funzioni potrebbero andare disgiunte, come appare nei modelli utopistici del 1500/1600 (ad esempio: *L’Utopia* di Tommaso Moro del 1516, *La città del sole* di Tommaso Campanella del 1602, *Nuova Atlantide* di Francesco Bacone del 1617). Non è irrilevante a livello sociale l’unione, la fusione o la separazione delle due funzioni, poiché esse per lo più determinano anche la gerarchia dei ruoli e degli *status* sociali; gerarchia che tende a far prevalere il valore simbolico della distribuzione su quello della produzione. Emblematica in questa direzione è la vicenda della remuneratività della professione forense. Rileggiamo l’acuta ricostruzione che del tema fornisce **Giuseppe Zanardelli** (1826-1903):

“A Roma ne’ prischi tempi il patrono dovea l’assistenza giudiziaria al cliente in compenso degli oneri gravissimi cui questi era soggetto; onde il patronato era una istituzione aristocratica e non l’esercizio d’una professione. Quando, svelato il diritto, svelate le formule, i litiganti poterono farsi difendere da chicchessia, allora se era il patrono che si faceva avvocato, esso non osava richiedere un pagamento che l’antica istituzione proscriveva e che il suo orgoglio avrebbe considerato come una specie di umiliazione, di guisa che fu tacitamente convenuto che il cliente gli facesse un dono remuneratore. E se inversamente un giureconsulto faceasi patrono, non richiedeva in corrispettivo de’ suoi servigi un salario incompatibile con tale qualità, ma stipulava a suo favore un presente onorifico che fu chiamato honorarium, solatium, vocaboli che racchiudono il concetto di una offerta libera e spontanea.

²⁰ Z. Bauman, *Modernità liquida*, Laterza, Bari 2011, p. 152.

Nel sesto secolo si cercò, ma indarno di attribuire alla difesa il carattere di assistenza gratuita. La legge Cincia, tendente a vietare alle persone rivestite di pubblici uffici di ricevere doni, comprendeva fra queste persone eziandio gli avvocati, prescrivendo: Ne quis ob causam orandam donum munusve accipiat. Ma tale prescrizione assoluta era troppo contraria alla natura e alla necessità delle cose per tradursi in effetto: il patrocinio giudiziale essendo divenuto una vera professione che esigeva studi speciali ed assiduo lavoro, era impossibile rimanesse senza alcuna retribuzione. Chè anzi della retribuzione medesima non solo rimase l'uso, ma si ebbe a lamentare l'abuso, e lamentare anco ne' più grandi atleti del fôro."²¹.

La distribuzione non avviene nelle nostre società attraverso l'erogazione diretta di beni e di servizi, ma attraverso la mediazione del denaro e questa mediazione simbolica tende a costruire una gerarchia, altrettanto simbolica, di valori sociali ancorati appunto al denaro e, conseguentemente, alla remuneratività dell'attività, del lavoro, della professione svolta. La funzione distributiva del lavoro, dunque, tende ad incidere, nelle nostre attuali società, in misura maggiormente determinate rispetto alla funzione produttiva. Tale tendenza viene decisamente incrementata anche dal prevalere, nelle società industriali avanzate e postmoderne, della produzione di servizi, in particolare immateriali, sulla produzione di beni od, addirittura, della produzione di beni immateriali, quali quelli finanziari, su quelli materiali.

La crisi politica del mondo occidentale presenta molteplici aspetti e nature, ma, probabilmente, la principale risiede proprio nello scambio politico tra benessere e consenso, posto alla base del suo modello istituzionale. Infatti, se la partecipazione politica istituzionale dei cittadini cala fisiologicamente nelle fasi di stabilità e di benessere sociale; si estranea, invece, sino a confliggere con le istituzioni democratiche, nelle fasi di malessere economico. Ossia il consenso democratico occidentale è più rivolto ormai da tempo verso il benessere economico, che verso la forma istituzionale di governo. Ciò produce nelle fasi, come l'attuale, di recessione economica gravi problemi per la tenuta del modello democratico e per l'ordine pubblico, ma anche nelle fasi di crescita economica manifesta non minori pericoli per le libertà dei cittadini. Pericoli che furono anticipati da **Alexis de Tocqueville** (1805-1859) nei suoi studi ottocenteschi sulla democrazia in America:

"Avevo notato durante il mio soggiorno negli Stati Uniti, che un assetto sociale democratico, simile a quello degli Americani, poteva agevolare particolarmente lo

²¹ G. Zanardelli, *L'Avvocatura*, G. Barbèra Editore, Firenze 1879, p. 179.

stabilirsi del dispotismo. [...] vedo una folla innumerevole di uomini simili ed uguali che non fanno che ruotare su se stessi, per procurarsi piccoli e volgari piaceri con cui saziano il loro animo. [...] Al di sopra di costoro si erge un potere immenso e tutelare, che si incarica solo di assicurare loro il godimento dei beni e di vegliare sulla loro sorte. E' assoluto, minuzioso, sistematico, previdente e mite. Assomiglierebbe all'autorità paterna, se, come questa, avesse lo scopo di preparare l'uomo all'età virile, mentre non cerca che di arrestarlo irrevocabilmente all'infanzia; è contento che i cittadini si svaghino, purché non pensino che a svagarsi. [...] E' così che giorno per giorno esso rende sempre meno utile e sempre più raro l'impiego del libero arbitrio, restringe in uno spazio sempre più angusto l'azione della volontà e toglie poco alla volta a ogni cittadino addirittura la disponibilità di se stesso. [...] il sovrano stende le braccia su tutta quanta la società; ne ricopre la superficie di una rete di piccole regole complicate, minuziose e uniformi, attraverso cui gli spiriti più originali e gli animi più energici non possono mai farsi strada per superare la folla; non spezza la volontà, la fiacca, la piega e la domina; raramente obbliga all'azione, ma si oppone continuamente al fatto che si agisca; non distrugge, impedisce di nascere; non tiranneggia, ostacola, comprime, spegne, inebetisce e riduce infine ogni nazione a non essere che un gregge timido e industrioso, di cui il governo è il pastore.

Ho sempre creduto che questa specie di servitù ben ordinata, facile e tranquilla [...] potrebbe combinarsi più di quanto non si immagini con qualche forma esteriore di libertà, e che non le sarebbe impossibile stabilirsi all'ombra stessa della sovranità popolare.”²²

Le parole di Alexis de Tocqueville paiono profetiche in modo sconcertante non solo per gli Stati Uniti d'America, ma anche per l'Europa e per l'Italia, in particolare, di questi ultimi tempi. De Tocqueville aveva individuato il pericolo nascosto nel modello democratico; ossia quell'assenza di consapevolezza e di orgoglio individuale della propria libertà, che conduce inevitabilmente a scambiare quest'ultima con la sicurezza ed il benessere. Ovviamente quando cessa la sicurezza ed il benessere cessa anche lo scambio e si manifestano sempre più estese forme di dissenso politico anche violento. Le democrazie, per essere tali, devono fondarsi su una forte e diffusa educazione civile alla libertà individuale, senza la quale esse sono destinate a collassare nell'autoritarismo amministrativo o nella rivolta.

Oggi in Europa il potere politico democratico ha delegato al potere monetario e bancario il compito di tenere insieme un numero crescente di Stati diversi all'ombra di regole tecniche, per lo più ignote alla maggioranza della

²² A. de Tocqueville, *Scritti politici. La democrazia in America*, vol. II, U.T.E.T., Torino 1968, pp. 810-813.

popolazione. Questa abdicazione della sovranità politica in favore di un'entità tutta economica, anche se di natura virtuale, quale è la moneta, è la manifestazione ormai visibile della crisi del modello democratico occidentale. Chi decide quale livello di benessere distribuire e come distribuirlo non è più la politica, ma la tecnica. In assenza di una ripresa della partecipazione democratica alle decisioni sociali l'infausta profezia di Alexis de Tocqueville è ormai in via di realizzazione.

Queste brevi e sommarie considerazioni riportate nel mondo del lavoro, che resta centrale nell'attuale crisi, inducono ad interrogarsi su alcuni luoghi comuni, che paiono più manifesti politici che analisi sociologiche.

La globalizzazione porta inevitabilmente con sé anche fenomeni più o meno selvaggi di emigrazione e di immigrazione. Il tema, dunque, dell'accoglienza e dell'integrazione deve essere affrontato, per restare ancorati al mondo del lavoro, non sul piano etico, ma su quello economico e valutare la recrudescenza e gli effetti del fenomeno, per altro già noto nell'analisi marxista, dell'esercito industriale di riserva. Come coordinare tale fenomeno con il valore di mercato del salario sul piano sia nazionale, sia internazionale? La non coordinazione produce inevitabilmente lavoro nero, ossia lavoro incontrollato ed incontrollabile in via giuridica.

Le pari opportunità di genere nel mondo del lavoro hanno intaccato in modo determinante la struttura della divisione dei ruoli nella famiglia. Per rendere effettive, dunque, tali pari opportunità è necessario rivisitare profondamente l'istituto familiare, almeno fornendo a livello pubblico, come ulteriore divisione del lavoro, quelle parti di ruolo familiare, che vengono meno per favorire l'ingresso della donna nel mondo del lavoro e che comunque sono incompatibili, sia per l'uomo che per la donna, con una presenza sistematica in tale mondo. Senza questa ristrutturazione la donna risulta vincolata ad un duplice lavoro: quello esterno e quello interno alla famiglia. Non si creda che basti un semplice riequilibrio culturale di ruoli tra maschio e femmina, poiché in assenza di una rivisitazione strutturale di famiglia e/o di lavoro, è il ruolo lavorativo stesso, maschile o femminile che sia, ad assorbire i tempi da dedicare ai ruoli familiari. Le carriere lavorative si presentano con caratteri simili sia per gli uomini che per le donne.

L'attuale sviluppo tecnologico e l'ormai evidente irrealizzabilità dell'utopistico obiettivo della piena occupazione dovrebbe indurre ad abbandonare la dimensione etica del lavoro per riconoscergli solo quella produttiva. Che significato economico, infatti, può avere l'invenzione di posti di lavoro improduttivi od, addirittura, dannosi, perché eccessivamente costosi e forieri di incremento di procedure burocratiche inutili? Forse, si dovrebbe ripensare una distribuzione di beni e di servizi non vincolata al lavoro,

soprattutto se questa redistribuzione è economicamente più conveniente dell'invenzione di nuovi posti di lavoro. Del resto, alla luce della presente crisi appare anacronistico e frutto di arcaici moralismi anche l'uso del lavoro come forma rieducativa e di reinserimento sociale, in particolare a livello carcerario (Il lavoro è ancora un valido modello rieducativo? Perché mai favorire il disoccupato carcerato o ex carcerato rispetto al disoccupato *tout court*?). Il prevalente fallimento di questi tentativi è la prova più evidente della loro inutilità.

L'organizzazione del lavoro sotto la pressione di modelli procedurali burocratici ipergiuridicizzati tende a perdere creatività e, conseguentemente, anche valore economico. Già questo è un problema di rilevante peso, ma probabilmente l'organizzazione burocratica rivela tutta la sua dannosità attraverso il fenomeno del, così detto, *sciopero bianco*. La protesta dei lavoratori della burocrazia può avvenire anche attraverso non l'astensione dal lavoro, ma la rigorosa e scrupolosa applicazione di tutte le norme vigenti nell'erogazione del loro servizio. Ciò rivela immediatamente la necessaria approssimazione e parziale illegittimità dell'erogazione normale del servizio, ma anche e soprattutto l'arbitrarietà di tale erogazione e l'inutilità od anche dannosità del sistema normativo che la regge.

L'utopistico obiettivo della piena occupazione trascina con sé anche il tema dei mercati paralleli del lavoro. Poiché in presenza di un modello di distribuzione di beni e di servizi legato al momento lavorativo la disoccupazione significa esclusione sociale dai medesimi, si formano inevitabilmente mercati alternativi del lavoro, prima, il mercato del lavoro nero, poi, quello del lavoro illecito. Soffermandoci su quest'ultimo si deve ammettere che esso si presenta notevolmente competitivo con il mercato del lavoro lecito sul piano della remunerazione, ma anche del rischio professionale, se si considerano taluni lavori leciti particolarmente pericolosi (minatore, operaio di fonderia, etc.) e si interpreta il carcere come parte integrante del proprio *cursus honorum* criminale. Soprattutto le grandi organizzazioni criminali devono essere valuate come vere e proprie organizzazioni aziendali organizzate gerarchicamente, nelle quali si dividono responsabilità ed utili e si prevedono anche ammortizzatori sociali per le famiglie dei detenuti. Risiede, dunque, ad avviso di chi scrive, nel mondo del lavoro più che nella repressione poliziesca e giudiziaria la risposta maggiormente idonea al contenimento del fenomeno criminale²³.

In società liquide e pluraliste, come la nostra, il lavoro non può restare un baluardo di conservazione, ma deve guidare la trasformazione sociale, anche modificando profondamente i propri connotati, sino a rinunciare alla propria stessa centralità od a sparire, se necessario. Se è il diritto a disegnare il volto del

²³ Cfr. P. Marconi, *Economie della giustizia penale*, Marsilio Editori, Venezia 1984.

lavoro la principale attenzione dovrà essere rivolta al diritto, ma poiché anch'esso sta attraversando un periodo di profonda crisi, avendo rivelato con evidenza la propria sostanziale natura nichilista²⁴, ben poche risposte potranno provenire da questo ambito se non vi sarà una radicale rivisitazione e trasformazione anche del mondo del diritto. L'importante è non cercare di, per così dire, far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta; ossia tentare di ricostruire un mondo unitario, nel quale diritto e lavoro possiedano un solo vestito.

Pluralismo ed individualismo hanno segnato la fine del mondo solido ed il trionfo di quello liquido. Questa svolta ha inciso profondamente e, forse, irreversibilmente anche nel mondo del lavoro e sul concetto stesso di lavoro.

Forse il termine 'arrabattarsi' è più adatto a caratterizzare la mutata natura del lavoro emersa dal grande progetto di missione universale del genere umano e da quello non meno grandioso di una vocazione lunga una vita. Liberato dalle sue trappole escatologiche e recise le sue radici metafisiche, il lavoro ha perso la centralità attribuitagli nella galassia dei valori dominanti dell'epoca della modernità solida e del capitalismo pesante. Non è più in grado di offrire quel perno intorno al quale legare definizioni di sé, identità e progetti di vita. Né è facile immaginarlo nel ruolo di fondatore etico della società, o di perno etico della vita individuale.

Invece, il lavoro ha acquistato – insieme ad altre attività della vita – un significato principalmente estetico. Ci si attende che sia gratificante di per sé anziché essere valutato in base agli effetti reali o presunti che arreca al prossimo o al potere della nazione e del paese, per non parlare di felicità alle generazioni successive. Solo poche persone – e solo di rado – possono vantare il privilegio, il prestigio o l'onore di svolgere un lavoro importante e vantaggioso per l'intera comunità. Quasi mai ci si attende che il lavoro 'nobiliti' chi lo esercita, lo renda 'una persona migliore', e raramente viene ammirato ed elogiato per tal motivo. Viene invece misurato e valutato in base alla capacità di intrattenere e divertire, di soddisfare non tanto la vocazione etica del produttore e del creatore quanto i bisogni e i desideri estetici del consumatore, di chi cerca sensazioni e di chi colleziona esperienze."²⁵

Nella realtà postmoderna come il liquido soppianta il solido; il virtuale il reale; il finanziario l'industriale; il distributivo il produttivo; l'ordinamento giuridico individuale quello sociale e statale; il relativismo l'assolutismo etico,

²⁴ Cfr. la trilogia di Natalino Irti: *Nichilismo giuridico*, Laterza, Bari 2004; *Il salvagente della forma*, Laterza, Bari 2007; *Diritto senza verità*, Laterza, Bari 2011.

²⁵ Z. Bauman, *Modernità liquida*, cit., pp. 159-160.

anche il diritto all'ozio si avvia a sostituire il diritto al lavoro. In questo universo sociale privo di riferimenti oggettivi il nichilismo non può che prevalere, dissolvendo il dover essere in un mero fenomeno estetico. Del resto, il rapidissimo ipersviluppo tecnologico della nostra epoca tende a relegare il lavoro umano in posizione sempre più marginale ed il valore economico ad essere funzione più dell'immagine che della sostanza della produzione. Infatti, l'attuale crisi economica europea e nordamericana conferma il prevalere della forza virtuale finanziaria sulla "ricchezza reale delle Nazioni" e sullo stesso potere politico degli Stati.

Per concludere con ironia, si può dire che l'idealismo tedesco, prima hegeliano, con l'invenzione dello Stato etico, poi marxista, con la fantasia di una escatologia libertaria affidata alla divinità proletaria, ed ora monetarista, con i formalismi dei pareggi di bilancio statale, non cessa di arrecare danni allo sviluppo autonomo e consapevole dell'essere umano e del suo benessere.

Rileggendo Marx: "Scambio" come strumento funzionale.

M. Marzulli

Lo "Scambio" è lo strumento funzionale fondamentale per la sopravvivenza degli individui e delle organizzazioni (insieme alla "fatica", sia fisica che intellettuale). È la ragione funzionale primaria per cui nascono e si sviluppano le organizzazioni ed è lo strumento attraverso cui queste si rapportano ed intrecciano l'un l'altra.

Lo scambio può riguardare le informazioni, le idee e le cose²⁶.

All'alba della storia degli esseri umani, semplificando in modo elementare, ogni individuo si produceva da solo ciò che gli era necessario per sopravvivere e lo sviluppo della socialità dipese, tra l'altro, da un bisogno di scambio con i propri simili, con l'obiettivo funzionale di semplificare la vita individuale.²⁷

Lo "scambio" che riguardava la sfera materiale (oggetti di utilità, cibo, ecc.) si concretizzò velocemente in un primo strumento funzionale denominato "baratto". Lo scambio che riguardava le azioni, diede vita alla nascita dell'idea di "servizi". Per poter attribuire un valore simbolico che potesse permettere la comparazione e lo scambio di beni o servizi di natura diversa, nacque la

²⁶ La *Comunicazione* è, in questo senso, una forma di *scambio* e, quindi, sostenere che la globalizzazione riguardi la rete degli scambi o delle comunicazioni globali è la medesima cosa.

²⁷ Queste esigenze funzionali non si estrinsecano solamente nella sfera materiale, ma anche su quella emozionale.

“moneta”. Essa contribuì notevolmente ad agevolare lo scambio, dando la possibilità di definire concetti simbolici come “prezzo”, “compra/vendita”, “mercato”; cioè di tutti i diversi sottosistemi funzionali dello “scambio”.

La “Moneta” è, quindi, solo uno degli strumenti funzionali alla sopravvivenza degli individui, ed è contemporaneamente funzionale allo “scambio” e, quindi, al “commercio”.

Essa è, in origine, solo un bene fungibile che, nel tempo, da strumento simbolico (oggetto concettuale e convenzionale) finalizzato alla facilitazione dell’ottenimento della produzione o dello scambio di beni reali (oggetti concreti ed effettivi), è divenuto oggetto di vera e propria produzione e scambio. Il valore simbolico di uno scambio, che s’identifica in un prezzo monetario, attraverso la nascita dei prodotti finanziari produce nuovo valore che si concretizza in nuovo prezzo monetario (per moltiplicazione). Così un’espressione simbolica, mediante un semplice e lento processo di evoluzione semantica, diviene realtà. I sottosistemi monetari nazionali producono un sistema finanziario globale, che a sua volta, attraverso una propria semantica simbolica, assumendo una consistenza materiale, riesce a trasmutare oggetti concettuali (e convenzionali) in oggetti concreti (ed effettivi).

La metafisica diviene fisica attraverso un complesso processo *magico alchemico* in grado di produrre l’oro da un’idea, attraverso un complesso rituale di gesti ed azioni indirizzate alla manipolazione simbolica che produce effetti concreti nel mondo reale.²⁸

Gli stati nazionali sono in grado di normare e controllare con efficacia unicamente i beni concreti ed effettivi, la cui produzione e scambio sia correlabile al territorio nazionale.

²⁸ Il *mercato monetario* rappresenta, infatti, il mercato del cosiddetto “denaro a breve termine” ed ha per oggetto la transazione, ad esempio, di cambiali e valute (titoli a breve termine). La moneta è, quindi, un titolo di credito al portatore, ovvero una passività iscritta nello stato patrimoniale della banca che la emette. Tuttavia, è moneta qualsiasi attività liquida che sia accettata come mezzo di pagamento, quindi essa è uno strumento simbolico atto a rappresentare la liquidità. Il *mercato finanziario* (in senso stretto), invece, è il mercato dei capitali (e dei prestiti a medio e lungo termine) ed ha come scopo l’allocazione della liquidità. In questo senso il sottosistema *monetario* è, assolutamente interconnesso al sottosistema *finanziario*. Quest’ultimo mercato, infatti, ha per oggetto di transazione le obbligazioni private, i titoli di Stato a lunga scadenza, le azioni e le cartelle ipotecarie, ovvero *titoli* (simboli, strumenti funzionali) il cui obiettivo funzionale è un valore monetario. Il mercato finanziario nasce, quindi, dalla moneta. Esso, infatti, (simbolicamente) rappresenta il luogo d’incontro tra coloro che hanno un eccesso di liquidità (moneta), e intendono impiegarla in modo redditizio, e coloro che hanno bisogno di liquidità per le loro attività economiche, e sono disposti a pagare un prezzo per averla.

Il sistema finanziario, a livello ideale e simbolico, come ogni sottosistema funzionale non è soggetto a confini territoriali ed è globale. Esso assume una concretezza locale solo quando viene “tradotto” attraverso una specifica semantica simbolica nella specifica moneta nazionale. In altre parole il sottosistema funzionale finanziario non ha autolimitazione, tende all’autodeterminazione ed è in concorrenza con i modelli monetari statali, che lo limitano attraverso una “traduzione” territoriale. Il sistema finanziario è globale e potenzialmente illimitato poiché non realmente quantificabile, quindi è incontrollabile. Normarlo significa solo inseguire le novità proposte e caricare gli utilizzatori del sistema degli oneri derivanti dalla normativa di controllo.

I sistemi monetari nazionali divengono quindi l’unico strumento degli Stati nazionali per tentare di contrastare e controllare l’azione globale del modello finanziario. Questo perché anche un sottosistema monetario, come ogni sistema funzionale, è tendenzialmente autoreferenziale, ma essendo uno strumento proprio solo degli Stati, sarà proprio questa sua caratteristica a salvaguardarne l’esistenza. Un sistema monetario è, infatti, locale, comunque limitato e quantificabile, quindi è controllabile. Poiché il sistema finanziario si basa ed appoggia sul sistema monetario, per la sua *traduzione* nel reale, quest’ultimo può costituire una chiave di controllo del primo.

In assenza di gestione monetaria, nel caso di un’unica moneta mondiale o di perdita di controllo da parte delle organizzazioni statali locali (come gli Stati nazionali o le federazioni/confederazioni di Stati), queste ultime perderebbero completamente la capacità di controllo del loro bilancio pubblico e della produzione e dello scambio nei rispettivi territori, perdendo, in sostanza, la capacità di gestire il loro destino e di salvaguardare gli interessi dei loro cittadini. In definitiva, in assenza di sistemi monetari locali e non mondiali, gli Stati nazionali si vedrebbero svuotare di ogni significato strategico e simbolico, rimanendo unicamente un’organizzazione gerarchica territoriale la cui esistenza e legittimazione dipenderebbero solo dalla capacità coercitiva del proprio apparato e ogni forma normativa diverrebbe pura estetica simbolica.